

CAMERA DEI DEPUTATI N. 198

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE MARZI FERNANDO, ZUGNO, CASTELLUCCI, PREARO,
ARMANI, GRAZIOSI, PUCCI ERNESTO.**

Presentata il 10 luglio 1963

**Modifica dell'articolo 29 della legge 2 giugno 1961, n. 454,
recante il Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo oltre due anni dall'entrata in vigore della legge 2 giugno 1961 n. 454, si è constatato che, nell'applicazione pratica, il campo delle esenzioni dalle imposte di consumo, già delimitato dall'articolo 30 del testo unico per la finanza locale, non si è allargato per effetto dell'articolo 29 di detta legge n. 454, ma è rimasto nella stessa ampiezza di prima.

Difatti con l'articolo 29 della legge n. 454, il legislatore ha voluto allargare il campo delle esenzioni a favore degli agricoltori, attribuendo specificatamente ad essi il beneficio. Ma questo era già implicitamente previsto e concesso dall'articolo 30 del testo unico per la finanza locale, laddove si dice che sono ammessi alla esenzione gli edifici colonici e le opere di bonifica e di miglioramento agrario, che ovviamente sono opere ed edifici che sono di pertinenza dell'agricoltura. Pertanto, l'articolo 29 della legge n. 454 concede soltanto una migliore interpretazione di quelle esenzioni già contemplate dall'articolo 30 del testo unico per la finanza locale, specificando che entrano in esenzione anche quelli impiegati nella costruzione e riparazione di impianti e di attrezzature per la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e per l'allevamento del bestiame.

Ma mentre queste esenzioni erano oggettive nell'articolo 30 del testo unico, ora, con l'articolo 29 della legge n. 454, sono diventate soggettive. E se prima non si teneva conto delle persone per accordare l'esenzione, ora invece se ne tiene conto. Così che il campo delle esenzioni appare non allargato, ma ristretto, giacchè se tali opere agrarie sono compiute da persone diverse dagli agricoltori, non potranno godere di quella esenzione che prima avevano con l'articolo 30 del testo unico ora modificato dall'articolo 29 della legge n. 454.

Questa limitazione — e non allargamento — delle esenzioni, si è osservata bene nell'esecuzione dell'articolo 29 della legge n. 454 dal giugno 1961, ad oggi.

Difatti, siccome l'esenzione spetta agli agricoltori, è sufficiente dare una interpretazione angusta ed antiquata alla figura ed alla qualifica della persona dell'agricoltore per arrivare non ad un allargamento della esenzione, ma ad una limitazione.

È ben ciò che sta accadendo in tutti quei casi in cui i produttori agricoli, e segnatamente i coltivatori diretti, ponendo mano ad opere per l'ingrandimento degli allevamenti, perderebbero, a detta degli agenti delle imposte di consumo, la fisionomia di agricoltori ed entrerebbero in attività di carattere

industriale, assumendo la figura di industriali. Questa discriminazione si basa sugli articoli 2135 e 2083 del Codice civile, nei quali vediamo definita la figura dell'imprenditore agricolo e della impresa agricola.

Riassumendo, la concessione delle esenzioni contemplate dall'articolo 30 del testo unico per la finanza locale e dall'articolo 29 della legge n. 454, implica l'esecuzione preventiva di due istruttorie;

1°) accertare se colui che richiede l'esenzione è o non agricoltore o allevatore;

2°) se il richiedente non è agricoltore si dovrà accertare se le opere per le quali si chiede l'esecuzione sono da ritenersi costruzioni o riparazioni di edifici industriali.

1. — Per quanto riguarda la prima indagine si nota una curiosa contraddizione nei termini dell'articolo 29 della legge n. 454. Difatti, il legislatore, nel dettare l'articolo 29 definisce implicitamente e in modo moderno ed attuale la figura dell'imprenditore agricolo, il quale costruisce impianti e prende in sua dotazione attrezzature per la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e per l'allevamento del bestiame e con altre opere necessarie per lo sviluppo dell'azienda agricola. Ma conferendo all'attività dell'imprenditore agricolo tutte queste opere, costui perde quella fisionomia antiquata e che è descritta dagli articoli 2083 e 2135 del Codice civile. Così che la legislazione vigente, se da una parte arricchisce la figura dell'imprenditore agricolo conferendoli maggiori attributi, d'altra parte gli nega queste attribuzioni che, per i disposti degli articoli 2082 e 2135 del Codice civile, esorbitano dalla potenzialità del fondo e dalla normalità della coltura agraria e come era concepita all'epoca in cui furono redatti questi articoli del Codice civile.

Portiamo, ad esemplificazione, il caso di quegli agricoltori o allevatori, che danno grande sviluppo agli allevamenti. Costoro, a volte, costituiscono su poca terra, notevoli allevamenti di bovini, di suini, e di pollame, attingendo i mangimi dalle industrie mangimistiche e non dal fondo, e adoperando attrezzature meccaniche per la lavorazione, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti (mangiatoie automatiche, celle di refrigerazione e congelazione, miscelatori, silos, impianti meccanici di macellazione, macchine per la selezione e l'imballaggio dei prodotti, incubatrici, batterie, ecc.). Sono questi allevatori, quelli ben definiti dall'articolo 29 della legge n. 454, ma non sono quelli pre-

tesi nella loro dizione antiquata dagli articoli 2083 e 2135 del Codice civile.

Questi imprenditori, dunque, che l'articolo 29 della legge n. 454 voleva favorire, sono esclusi da tali agevolazioni dagli articoli 2083 e 2135 del Codice civile; l'articolo 29 di questa legge è praticamente inutile.

* * *

2. — L'imprenditore in questione dovrà allora ripiegare sul vecchio articolo 30 del testo unico per la finanza locale e domandare l'esenzione contemplata per gli opifici industriali. Ma qui l'aspetta un supplemento di indagine per accertare se quelle opere da lui costruite abbiano o no le caratteristiche di opifici industriali.

Ci riferiamo ancora ai casi pratici e anche alla prassi e notiamo che gli imprenditori agricoli che si vedono negata l'esenzione perché viene loro negata la qualifica di agricoltori non si imbarcano in controversie legali con il fisco, né per ottenere la qualifica che viene loro negata e né per ottenere riconoscimento del carattere di opifici industriali ai loro impianti, e pagano l'imposta: quella imposta che è due volte contemplata come degna di esenzione: tanto come opificio agricolo quanto come opificio industriale.

Si salvano da questa sorte soltanto gli imprenditori con più mezzi e più tenaci, che sono disposti a correre i rischi e le spese non indifferenti della controversia amministrativa e giudiziaria.

Citiamo, ad esempio, due casi: l'allevamento Roncaccio ad Ispra, in provincia di Varese, che ha ottenuto esenzione — ripetutamente negata nelle precedenti istanze — dal decreto ministeriale della direzione generale della finanza locale, Divisione III-B, n. 3-B-280; e l'allevamento Sgherza e Maggiore di Molfetta, che si è vista concessa l'esenzione dal tribunale di Trani con sentenza del 13 marzo 1962. Sono stati due procedimenti legali, lunghi e pesanti, densi di indagini, e assai costosi per le parti in causa.

In conclusione, l'esenzione dalla imposta di consumo sui materiali da costruzione è praticamente concessa:

1°) agli agricoltori per gli edifici colonici e per quelle opere compiute nei fondi nei limiti dell'impresa agraria quale è concepita dagli articoli 2083 e 2135 del Codice civile;

2°) alle grandi imprese agricole che abbiano uno spiccato carattere industriale che

sono in grado di affrontare l'alea della vertenza amministrativa e giudiziaria.

L'esenzione non è concessa ed è negata:

1°) agli agricoltori e coltivatori diretti, che si trasformano in imprenditori agricoli e potenziano le proprie aziende, i quali per quieto vivere non si appellano alla giustizia amministrativa e giudiziaria; per quella saggezza spesso alleata con la poca conoscenza della legge e che induce molta gente a pagare ed a tacere, pur di stare lontani dagli studi degli avvocati e dalle aule delle preture e dei tribunali.

Così si hanno casi curiosi di esenzione e di non esenzione per edifici che sono identici fra di loro. Tre pollai esattamente eguali: uno è esentato perché ritenuto edificio colonico; il secondo non è esentato perché, essendo costruito su poca terra, non si ritiene edificio colonico; il terzo si ritiene facente parte di una impresa industriale ed è esentato. La destinazione del pollaio è uguale in tutti i tre casi, ma nel primo caso è considerato rientrante nell'attività agraria, nel secondo caso risulta espulso dall'attività agraria senza però indicare dentro quale altra attività entri, nel terzo caso è fatto entrare a ragione o a torto, tramite vertenze legali, nell'attività industriale.

L'articolo 29 della legge n. 454, che doveva intenzionalmente favorire i piccoli e medi agricoltori, i coltivatori diretti, gli allevatori, in effetti risulta inoperante proprio per costoro. Di qui, la necessità della proposta modifica.

* * *

Le modificazioni che si intendono apportare all'articolo 29 della legge 2 giugno 1961, n. 454, si specificano e si giustificano come di seguito:

è stato tolto l'inciso « e vendita », e si riconduce pertanto la esenzione nei termini del 6° comma dell'articolo 30 del testo unico per la finanza locale, che non prevede l'esenzione per le costruzioni aventi destinazione e funzione esclusivamente commerciale;

anziché « allevamento del bestiame » si ritiene che meglio si addica la dizione estensiva di « allevamenti », togliendo così ogni dubbio sui limiti della esenzione che altrimenti parrebbe limitata agli allevamenti di bestiame grosso e non concessa agli allevamenti di bassa corte (polli, conigli, suini, animali da pelliccia da gabbia e da voliera, da laboratorio, ecc.);

non si parla di soli agricoltori ma anche di « allevatori » per chiarire e confermare anche a questi eguale trattamento. Il termine è, o può sembrare, nuovo perché tutta la legislazione, specialmente tributaria, si è riferita sempre ad un legame con la terra, fatta esclusione per il pastore che, anche senza terra, era considerato giustamente del settore agricolo. Oggi bisogna adeguare ed allargare il concetto alla realtà moderna degli allevamenti che si sono estesi e sviluppati in tanti altri settori che restano e sono sempre dell'agricoltura.

L'ultima frase: « nonché di tutte le altre opere necessarie per lo sviluppo dell'azienda agricola », è sostituita dalla frase: « nonché quelli impiegati per la costruzione e riparazione di abitazioni e di uffici e servizi, annessi alle aziende agrarie e agli allevamenti ». La dizione proposta è precisa e non vaga come quella originaria che può dar luogo infatti a dubbi nell'applicazione, poiché tanto nel sesto comma dell'articolo 30 del testo unico, dove si parla di esenzione per gli edifici colonici, quanto nell'articolo 29 della legge n. 454, nel quale non si parla delle abitazioni, sembra che non si voglia favorire la costruzione di alloggi decorosi e confortevoli per i piccoli agricoltori e allevatori e per i loro dipendenti. È quanto al contrario si deve promuovere, se davvero si vuole eliminare lo squilibrio fra gente di città e di campagna, tra redditi non agrari e redditi agrari. Alla lettera l'esenzione compete agli edifici colonici e non anche alle belle case dei coltivatori e degli allevatori, quasi a sottintendere l'esistenza, da perpetuarsi, di una sottoclasse della società che vive in case coloniche e non in appartamenti dotati di tutte le comodità della società odierna. Nella nuova dizione che si propone, si intendono favorire le imprese moderne di agricoltura e di zoottura, che sono in verità nella grande maggioranza a carattere familiare, e hanno bisogno anche di alcuni locali da adibire ad uffici e dotati di servizi come quelli della forza motrice, del riscaldamento e del sollevamento dell'acqua, che, se annessi alle abitazioni, possono anche servire per la conduzione delle serre, degli impianti di irrigazione, delle stalle, dei pollai, delle porcilaie, delle celle frigorifere, dei magazzini di stagionatura, dei silos, degli impianti di mungitura, per l'abbeverata e per la distribuzione automatica dei foraggi e dei mangimi composti, tanto all'interno negli alloggi del bestiame e degli uccelli, quanto all'esterno sui prati e sui pascoli.

* * *

Onorevoli colleghi, riteniamo che le considerazioni sopra esposte siano più che sufficienti a dimostrare quanto sia necessaria e

socialmente fondata la modifica dell'articolo 29 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per cui abbiamo motivo di confidare nella pronta approvazione della presente proposta di legge che ci onoriamo sottoporre al vostro esame.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 29 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è così modificato:

« Tra i materiali esenti dalla imposta di consumo, ai sensi dell'articolo 30, n. 6, del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, rientrano anche quelli impiegati nella costruzione e riparazione, da parte di agricoltori o di allevatori singoli o associati, di impianti e di attrezzature per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e degli allevamenti ed impianti e attrezzature per stabulare, parchare e far pascolare gli animali e gli uccelli nonché quelli impiegati per la costruzione e riparazione di abitazioni e di uffici e servizi, annessi alle aziende agrarie e agli allevamenti ».